



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 31/18/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI FRÀ DIEGO LA MATINA  
SOCIETÀ COOPERATIVA (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELE RADIO STUDIO 98 -LCN 95”)  
PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 37, COMMA 1, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3,  
COMMA 2, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP E DELL’ART. 37, COMMA 4,  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 23/2017 - PROC. 4/18/VF-CRC)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 febbraio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Sicilia, n. 02 del 26 marzo 2002, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## 1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Sicilia ha stipulato con il Ministero dello sviluppo economico-Direzione generale per le attività territoriali - Div. XIV Ispettorato Territoriale Sicilia, il 20 gennaio 2016 e rinnovato in data 29 novembre 2016, un accordo di collaborazione per lo svolgimento del monitoraggio della programmazione televisiva, a livello locale, per la verifica di conformità alla normativa in vigore. A seguito dei controlli effettuati dai tecnici del Ministero presso la sede di Frà Diego La Matina Società Cooperativa, con sede legale in Contrada Bovo Montagna, n. 6, 92020 Racalmuto (AG), autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Tele Radio Studio 98 -LCN 95*”, sono state acquisite le registrazioni della programmazione trasmessa nella settimana dal 26 giugno 2017 al 2 luglio 2017. Dai controlli effettuati sono state riscontrate violazioni, descritte in dettaglio nella relazione trasmessa al CO.RE.COM., con nota n. prot. 45301 del 5 settembre 2017, relativamente alla trasmissione di messaggi pubblicitari privi delle dovute segnalazioni e al superamento del numero di interruzioni pubblicitarie rispetto a quelle consentite all’interno dei notiziari.

Il CO.RE.COM. Sicilia ha quindi accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio e, in data 20 settembre 2017, ha adottato l’atto di contestazione n. Cont. 23/17, notificato in pari data, nei confronti della suddetta Frà Diego La Matina Società Cooperativa, con sede legale in Contrada Bovo Montagna, n. 6, 92020 Racalmuto (AG), per le seguenti violazioni:

1) la trasmissione di comunicazioni commerciali prive della scritta identificativa *Pubblicità*, quali, ad esempio:

- 26 giugno 2017 ore 14:40:50;
- 27 giugno 2017 ore 20:06:21;
- 28 giugno 2017 ore 18:03:07;
- 29 giugno 2017 ore 20:12:20;
- 30 giugno 2017 ore 23:36:46;
- 1 luglio 2017 ore 15:26:18;
- 2 luglio 2017 ore 19:03:22;

e della scritta *Televendita* nei giorni:

- 26 giugno 2017, ore 9:46:13;
- 27 giugno 2017, ore 9:28:37;
- 28 giugno 2017, ore 9:21:35;
- 29 giugno 2017, ore 9:35:17;

in violazione dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP.

2) la trasmissione di un numero di interruzioni superiore a quelle consentite all’interno dei notiziari rispetto alla loro durata, trasmessi in vari orari durante la settimana sottoposta a monitoraggio, in violazione dell’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, quali ad esempio:

- a. 26 giugno 2017 edizione delle ore 14:23:35, durata lorda inferiore a 60 minuti, 2 interruzioni trasmesse;
  - b. 26 giugno 2017 edizione delle ore 22:56:08 durata lorda inferiore a 60 minuti, 2 interruzioni effettuate;
  - c. 27 giugno 2017 edizione delle ore 14:25:24 durata lorda inferiore a 60 minuti, 2 interruzioni effettuate;
  - d. 27 giugno 2017 edizione delle ore 22:52:51, durata lorda inferiore a 60 minuti, 2 interruzioni effettuate
  - e. 28 giugno 2017 edizione delle ore 14:34:54, durata lorda inferiore a 60 minuti, 2 interruzioni effettuate;
  - f. 28 giugno 2017 edizione delle ore 22:59:37, durata lorda inferiore a 60 minuti, 2 interruzioni effettuate;
  - g. 29 giugno 2017 edizione delle ore 14:23:14, durata lorda inferiore a 60 minuti, 2 interruzioni effettuate;
  - h. 29 giugno 2017 edizione delle ore 22:56:44, durata lorda inferiore a 60 minuti, 2 interruzioni effettuate;
  - i. 30 giugno 2017 edizione delle ore 14:24:41, durata lorda inferiore a 60 minuti, 2 interruzioni effettuate;
  - j. 30 giugno 2017 edizione delle ore 23:06:03, durata lorda inferiore a 60 minuti, 2 interruzioni effettuate;
  - k. 1 luglio 2017 edizione delle ore 14:26:21, durata lorda inferiore a 60 minuti, 2 interruzioni effettuate;
  - l. 1 luglio 2017 edizione delle ore 22:58:51, durata lorda inferiore a 60 minuti, 2 interruzioni effettuate.
- 3) La comunicazione commerciale *Ditta Marshall* trasmessa il giorno 29 giugno 2017 alle ore 16:03:01, che riporta erroneamente la scritta *Messaggio promozionale*, ma in realtà è classificabile quale spot non recando alcuna volontà promozionale.
- 4) La comunicazione commerciale *Ditta GS Italia* reclamizzante l'apparecchio *Acquaking* trasmessa il 30 giugno 2017 alle ore 16:30:00 e il 2 luglio 2017 alle ore 12:55:40, che riporta la scritta *Televendita*, ma non ne presenta le caratteristiche, sia per la breve durata che per l'assenza del prezzo che è stata quindi classificata come *Telepromozione*.

## **2. Deduzioni della società**

La società, a seguito della ricezione della contestazione, non ha richiesto l'audizione, né l'accesso agli atti della documentazione istruttoria né ha inviato scritti difensivi.

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

Il CO.RE.COM., con nota prot. n. 4004 del 18 gennaio 2018, ha inoltrato la documentazione istruttoria all'Autorità proponendo la sanzione per la violazione dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP, e dell'art. 37 comma 4 del d.lgs. n. 177/05.

Questa Autorità, dall'esame della documentazione istruttoria pervenuta nei confronti del servizio di media audiovisivo a carattere locale "Tele Radio Studio 98- LCN 95" ha rilevato che:

1. Le comunicazioni commerciali e televendite, trasmesse nella settimana dal 26 giugno al 2 luglio 2017, risultano prive della scritta identificativa in sovrimpressione, come riportato in contestazione, in violazione dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP.
2. I notiziari televisivi, trasmessi nel periodo oggetto di controlli, aventi durata lorda inferiore a 60 minuti, risultano interrotti un numero di volte superiore al consentito, in violazione dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05.
3. La riclassificazione dei due messaggi *Ditta Marshall* da *telepromozione a spot* e *Ditta GS Italia* reclamizzante l'apparecchio *Acquaking*, da *televendita a telepromozione*, operata dal CO.RE.COM., come riportato in contestazione, non comporta di per sé il riscontro diretto di alcuna violazione, valutabile solo dopo l'effettuazione del calcolo dei valori di affollamento orario e/o giornaliero che non risultano essere stati forniti.

Pertanto, dall'esame della documentazione versata in atti, in accoglimento della proposta del CO.RE.COM. Sicilia, si confermano le violazioni dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3 comma 2, della delibera n. 538/01/CSP, e dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a)*, e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni di segnalazione della pubblicità e interruzione di notiziari con trasmissione di pubblicità, deve ritenersi di media entità in considerazione del numero di episodi nel corso della giornata e all'intera settimana sottoposta a controlli.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

Il fornitore del servizio di media non ha fornito elementi comprovanti di aver messo in atto comportamenti per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della

violazione, né di aver posto in essere idonee misure per evitare il ripetersi di violazioni della stessa fattispecie.

### **C. Personalità dell'agente**

Il fornitore del servizio di media audiovisivo locale, in quanto titolare di autorizzazione, deve essere dotato di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della normativa vigente, ma nel caso in esame non risulta aver adottato appropriati strumenti per controllare la propria programmazione.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società che presenta per l'anno 2016 una perdita d'esercizio, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura sopra prevista;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentoquarantadue/00), somma corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione, moltiplicato per le sette giornate di programmazione, secondo il principio del cumulo materiale della sanzione;

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sette giornate sottoposte a monitoraggio (dal 26 giugno 2017 al 2 luglio 2017) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario \_\_\_\_\_, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla Frà Diego La Matina Società Cooperativa, cod. fisc. 01345730848, con sede legale in Contrada Bovo Montagna, n. 6, 92020 Racalmuto (AG), autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Tele Radio Studio 98-LCN 95*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentoquarantadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP e dell' art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata

legge n. 689/81, la somma di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentoquarantadue/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all’art.37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP e dell’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05 , con delibera n. 31/18/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 31/18/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 14 febbraio 2018

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi